



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori VERDUCCI, FEDELI, RAMPI, MARILOTTI,
D’ARIENZO, ASTORRE, BOLDRINI, CERNO, D’ALFONSO, FERRAZZI,
GIACOBBE, IORI, LAUS, MANCA, MARGIOTTA, MISIANI, NANNICINI,
PITTELLA, PORTA, ROJC, STEFANO e TARICCO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 FEBBRAIO 2022

Disposizioni in materia di formazione e reclutamento degli insegnanti
della scuola secondaria

ONOREVOLI SENATORI. – La formazione degli insegnanti è tema decisivo per la qualità della scuola e dunque per le potenzialità dell'intero sistema Paese. È di fondamentale importanza introdurre un meccanismo di reclutamento che fornisca una solida preparazione nelle discipline che saranno oggetto di insegnamento e un'altrettanta solida professionalità didattica specifica, capace di offrire gli strumenti adeguati alla costruzione del rapporto con la comunità scolastica e innanzitutto con la classe studentesca. È significativo che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) sottolinei come « il rafforzamento dell'offerta formativa presuppone un miglioramento delle competenze del corpo docente in servizio ».

Il dibattito sulla formazione iniziale e sul reclutamento degli insegnanti dura da molti decenni, nella consapevolezza che si tratta di un problema difficile ma cruciale per la scuola, che deve poter trovare una sintesi equilibrata e duratura, evitando di ingenerare periodiche modificazioni che determinano confusione normativa e diversità di trattamenti.

Alla « questione » della formazione degli insegnanti sono state date in questi decenni risposte diverse, mediante riforme successive (scuole di specializzazione all'insegnamento secondario – SSIS, lauree magistrali abilitanti mai attuate, tirocinio formativo attivo – TFA e formazione iniziale e tirocinio – FIT), il cui esito appare insoddisfacente.

Negli anni i motivi di questo malfunzionamento, pur diversi, si sono sovrapposti e strettamente connessi l'un l'altro:

– il concorso pubblico per il reclutamento degli insegnanti è stato sostituito, nei fatti, dalla prova di ammissione alla SSIS (o

alla laurea magistrale) o dal TFA (per i percorsi abilitanti speciali la selezione universitaria non è prevista);

– nel caso delle SSIS, dopo l'introduzione dei due livelli di laurea universitaria si è finito per costruire un percorso formativo troppo lungo rispetto agli *standard* europei e poco attraente nei confronti dei giovani più dotati (nel caso delle lauree magistrali abilitanti si sarebbe rischiato, invece, di ridurre la formazione professionale a vantaggio di quella disciplinare e di escludere la scuola dalla formazione dei suoi insegnanti). Per quanto riguarda i TFA, il problema è l'opposto, cioè uno scarso coinvolgimento della scuola e un percorso troppo breve per conseguire la professionalità didattica necessaria. Il FIT, nei fatti, non è mai stato avviato;

– la messa ad esaurimento delle graduatorie degli insegnanti precari, basate sui punteggi ottenuti con le supplenze, è avvenuta contemporaneamente a una drastica riduzione degli organici e al mancato avvio di un ordinario sistema di reclutamento concorsuale (ad esclusione del concorso in svolgimento, ripreso in seguito alla sospensione conseguente alle misure di contenimento del COVID-19).

Il comma 10 dell'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha introdotto, a regime e in deroga alle disposizioni vigenti, modalità straordinarie di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, garantendone il carattere comparativo, al fine di poter bandire gli stessi con frequenza annuale (superando il precedente sistema biennale). Il Governo, intervenendo tramite il citato decreto-legge sulle

modalità di reclutamento, ha rinviato a un passaggio successivo la definizione delle caratteristiche professionali che i candidati al concorso devono possedere. A tale proposito, è lo stesso PNRR che assume l'impegno di ridisegnare « le procedure concorsuali per l'immissione nei ruoli del personale docente rafforzando, secondo modalità innovative, l'anno di formazione e prova, mediante una più efficace integrazione tra la formazione disciplinare e laboratoriale con l'esperienza professionale nelle istituzioni scolastiche ».

Nel quadro delineato, occorre tenere presente che gli insegnanti supplenti sono una necessità ineliminabile della scuola per sopprimere alle assenze temporanee degli insegnanti di ruolo. Inoltre, e proprio per questi motivi, c'è da considerare che una parte di precariato è endogena al sistema scolastico: questo certifica la necessità di mettere in atto un sistema strutturale di formazione iniziale e di reclutamento che da un lato assicuri alla scuola docenti preparati, dall'altro possa garantire strumenti che, stante determinate condizioni, conducono alla stabilizzazione dei lavoratori precari aumentando, in tal modo, anche l'attrattiva della professione. Tali docenti, nel perdurare della propria condizione di precarietà, acquisiscono « in corso d'opera » competenze professionali che rappresentano un bagaglio e un valore per il sistema scolastico che ne garantisce una formazione « sul campo ». Ma, affinché il precariato non diventi una patologia, occorre coordinare le norme sulla formazione iniziale, sul reclutamento, sugli organici e sulle supplenze.

Il docente opera quotidianamente in questa multidimensionalità; pertanto, almeno per la scuola secondaria, non è più procrastinabile l'istituzionalizzazione di un percorso di formazione iniziale e professionalizzazione, integrato con le procedure di immissione in ruolo.

Il nuovo sistema di formazione iniziale e di reclutamento degli insegnanti dovrebbe pertanto contemperare almeno:

- la responsabilità del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca nel reclutamento e nella formazione del personale docente;

- la responsabilità delle università nel formare gli insegnanti in termini di contenuti e di metodi disciplinari, di competenze educative generali e di abilità didattiche;

- l'interesse reciproco della scuola e dell'università ad avere spazi di collaborazione continua e strutturata per la formazione iniziale e in servizio degli insegnanti, per la loro attività di ricerca (didattica e no) e per l'orientamento degli studenti;

- la disponibilità di giovani insegnanti abilitati per tutte le supplenze;

- la necessità di rendere attrattiva e competitiva la professione di insegnante, anche in termini di tempi e di costi per la formazione iniziale;

- l'opportunità di dare spazio al talento personale (più che all'accumulo di punteggi) nel reclutamento degli insegnanti, anche per attrarre le migliori intelligenze all'insegnamento.

Il presente disegno di legge persegue questo obiettivo complessivo definendo un nuovo sistema di reclutamento che prevede una procedura concorsuale pubblica e due successive fasi formative obbligatorie. Il percorso può essere così riassunto schematicamente:

- superamento della procedura concorsuale pubblica di reclutamento;

- svolgimento di un anno di studi universitari di specializzazione per l'insegnamento, con il conseguimento della specializzazione abilitante;

- svolgimento di un anno di servizio didattico nelle scuole per attività di supplenza, come insegnante abilitato;

- superamento del giudizio di valutazione, con conseguente eventuale nomina in ruolo;

- previsione di una fase transitoria finalizzata all'abilitazione dei docenti che, alla data di entrata in vigore della legge, abbiano già acquisito almeno trentasei mesi di servizio nelle scuole statali;

- previsione, a regime, di un percorso di abilitazione riservato a coloro che, già di ruolo in altro grado delle scuole statali, intendono conseguire l'abilitazione per altra classe di concorso e per i docenti delle scuole paritarie, che altrimenti non potrebbero essere stabilizzati nelle medesime.

Questo impianto presenta i seguenti vantaggi:

- i tempi di formazione sono europei;

- il concorso si rivolge a giovani laureati che abbiano talento per la loro disciplina e vocazione per l'insegnamento ed è un concorso che garantisce ai vincitori un percorso verso un eventuale contratto a tempo indeterminato sulla base di valutazioni successive della formazione acquisita e del lavoro svolto da ciascuno, senza ulteriori valutazioni comparative (*tenure-track*);

- la fase della formazione-lavoro dell'insegnante è retribuita, aumentando l'attrattività della professione di insegnante nel sistema pubblico di istruzione; gli insegnanti abilitati costituiscono la dotazione aggiuntiva dell'organico con benefici per l'organizzazione e per il contestuale abbattimento del precariato;

- il sistema rispetta le competenze istituzionali dei diversi soggetti, ma al tempo stesso punta su una forte *partnership* tra università e scuola, in linea con le migliori esperienze internazionali;

- gli studenti laureati delle scuole universitarie di specializzazione per insegnanti sono molto motivati perché hanno vinto un concorso che dà loro prospettive di un eventuale lavoro stabile.

Il presente disegno di legge rappresenta, pertanto, l'occasione per intervenire sul percorso di formazione iniziale dei docenti di scuola secondaria, in una fase - particolarmente danneggiata dalle conseguenze dovute alle chiusure delle scuole e alla limitazione dell'attività didattica in presenza a causa del COVID-19 - in cui è necessario un supplemento di professionalità per affrontare problemi pedagogici, didattici e relazionali inediti. Occorre una risposta chiara alle aspettative di tanti giovani di poter insegnare, di saperlo fare e di poterlo fare attraverso un percorso certo, chiaro e di durata limitata, senza dover ricorrere all'autoapprendimento in servizio e contrastando la precarietà che danneggia tanto gli insegnanti quanto gli alunni.

L'articolo 1 prevede che al percorso di formazione e reclutamento, *post lauream*, si acceda mediante procedura concorsuale pubblica. Inoltre, la modifica dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge n. 73 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 106 del 2021, mira ad introdurre una clausola di salvaguardia, consentendo di ammettere alla prova orale, laddove il numero dei soggetti risultanti idonei a seguito dello svolgimento della prova preselettiva dovesse essere inferiore di quattro volte rispetto al numero dei posti messi a bando nelle procedure concorsuali in discorso, un numero di candidati pari a quattro volte il numero dei posti messi a bando per ciascuna classe di concorso. Tale clausola di salvaguardia si rende necessaria al fine di evitare che si ripropongano le recenti vicissitudini che hanno interessato il concorso ordinario nelle scuole di ogni ordine e grado e che hanno visto l'ammissione alle prove orali di un numero di candidati sproporzionatamente ed irrazionalmente esiguo rispetto al numero dei posti messi a bando.

La disciplina del concorso e l'articolazione delle prove sono disciplinate dall'articolo 2.

Gli articoli 3 e 4 prevedono che per i vincitori sia attivato un percorso di specializzazione, suddiviso in due annualità, dopo il quale si entra in ruolo avendo già assolto all'anno di prova (articolo 5). Il percorso teorico e pratico prevede una formazione tesa alla specializzazione professionale associata ad attività di insegnamento in formazione, nonché di accompagnamento riflessivo sulle esperienze maturate, con la collaborazione di *tutor* scolastici. Nel secondo anno, in particolare, l'attività formativa prevede l'effettivo svolgimento di attività di insegnamento. Il percorso di formazione deve svilupparsi all'interno di un quadro di condivisione di scelte e responsabilità tra università e istituzioni scolastiche statali e deve altresì godere di investimenti specifici che, fino ad ora,

non sono mai stati destinati alla formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie, sebbene essa faccia realmente la differenza nei livelli di apprendimento di studentesse e studenti. Tale sistema intende integrarsi e contribuire a dare attuazione alle riforme 2.1 e 2.2 della missione 4 - componente 1.2 del PNRR.

L'articolo 6 prevede norme transitorie e di raccordo con l'attuale quadro relativo agli anni di insegnamento accumulati da docenti supplenti, mentre l'articolo 7 consente ai docenti di ruolo di transitare, dopo un percorso formativo abilitante, ad altra classe di concorso o posto di insegnamento. L'articolo 8, infine, sopprime il vincolo di permanenza nella sede per i docenti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Nuovo sistema di formazione e di reclutamento)

1. Gli insegnanti per i posti comuni della scuola secondaria sono reclutati mediante procedura concorsuale pubblica, riservata a soggetti laureati, il cui superamento è condizione necessaria per accedere alle fasi formative del percorso di specializzazione biennale di cui agli articoli 3 e 4. Limitatamente agli insegnanti tecnico-pratici, di cui all'articolo 5, comma 1-*bis*, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il titolo minimo richiesto per l'accesso alle procedure concorsuali di cui al presente comma è il diploma di scuola secondaria superiore.

2. L'assunzione dei soggetti risultati idonei nelle procedure concorsuali pubbliche di cui al comma 1 è subordinata alla valutazione positiva dei risultati delle due fasi formative successive e obbligatorie del percorso di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4. In ognuna delle fasi, ciascun soggetto è valutato singolarmente sulla base della formazione acquisita, del lavoro svolto e dell'attitudine all'educare e all'insegnare.

3. All'articolo 59, comma 10, lettera *a*), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Qualora il numero dei candidati con il punteggio minimo di 70 punti sia inferiore a quattro volte il numero dei posti messi a concorso, per ciascuna classe di concorso, sono ammessi alla prova

orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita, un numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a quattro volte i posti messi a concorso per ciascuna classe di concorso. Sono in ogni caso ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al più basso risultato utile ai fini dell'ammissione ».

4. L'articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è abrogato.

5. Restano ferme le procedure per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previste dall'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

6. A decorrere dal primo ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione di cui al comma 5 successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi in soprannumero ai medesimi percorsi i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, sono definite le modalità per la distribuzione degli aspiranti tra gli atenei che organizzano i precorsi nonché i criteri di priorità di accesso.

7. In caso di esaurimento delle graduatorie utili al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, il reclutamento per la copertura dei posti di sostegno avviene secondo le modalità di cui all'articolo 59, comma 4, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.

Art. 2.

(Procedura concorsuale pubblica)

1. La procedura concorsuale pubblica di cui all'articolo 1, comma 1, è bandita an-

nualmente dal Ministro dell'istruzione ed è articolata su base territoriale regionale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

a) sono disciplinate le modalità di nomina della commissione giudicatrice, prevedendo che essa sia formata da professori esperti nelle relative discipline, provenienti dalle università e dalle scuole e che sia articolata in sottocommissioni corrispondenti alle classi concorsuali;

b) sono disciplinate l'articolazione e lo svolgimento delle prove nelle materie attinenti alle classi concorsuali, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

c) possono essere stabiliti criteri di valutazione del possesso di ulteriori titoli, quali la laurea magistrale, il dottorato di ricerca e altri titoli rilevanti, dell'anzianità maturata e dell'eventuale svolgimento di funzioni o incarichi di insegnamento.

3. All'esito del positivo superamento delle prove della procedura concorsuale, è rilasciata l'idoneità allo svolgimento del primo anno del percorso di specializzazione di cui all'articolo 3.

Art. 3.

(Primo anno del percorso di specializzazione)

1. Nel primo anno del percorso di specializzazione, i soggetti risultati idonei a seguito del superamento della procedura concorsuale pubblica di cui all'articolo 2 sono tenuti a iscriversi, entro un anno dal conseguimento dell'idoneità, pena la perdita dell'idoneità medesima, ad appositi corsi uni-

versitari annuali di specializzazione a loro riservati. I corsi sono organizzati e gestiti, senza oneri a carico dei partecipanti, dalle università in collaborazione con le scuole del territorio nel quale le università hanno sede e con l'ufficio scolastico regionale competente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca.

2. Nel primo anno del percorso di specializzazione, gli aspiranti insegnanti completano la loro formazione disciplinare, collegata in particolare alla dimensione didattica della materia, comprese la didattica speciale e quella connessa alle difficoltà specifiche di apprendimento. È inclusa altresì la formazione di base all'accoglienza di alunni stranieri e all'integrazione degli alunni con disabilità.

3. Nel primo anno del percorso di specializzazione devono essere sviluppate, con opportune attività formative interattive, le qualità relazionali, comunicative ed educative necessarie all'esercizio della docenza scolastica. Il possesso di tali qualità è oggetto di verifica e costituisce condizione indispensabile per accedere al secondo anno del percorso di specializzazione di cui all'articolo 4.

4. Al termine del primo anno del percorso di specializzazione, le università rilasciano un attestato, sulla base di un esame finale, per l'accesso al secondo anno del percorso di specializzazione di cui all'articolo 4. Se non superato, l'esame può essere ripetuto l'anno successivo senza frequentare nuovamente il corso. Nel caso di un secondo esito negativo, si decade definitivamente dalla posizione di idoneo del concorso e dai relativi diritti. Le modalità di nomina della commissione esaminatrice dell'esame finale, che deve comprendere anche docenti della scuola con particolare esperienza didattica, e le modalità di svolgimento delle prove d'e-

same sono disciplinate con il decreto di cui al comma 1.

5. Il superamento dell'esame finale del primo anno del percorso di specializzazione conferisce l'abilitazione all'insegnamento.

Art. 4.

(Secondo anno del percorso di specializzazione)

1. Il secondo anno del percorso di specializzazione si tiene presso le scuole o le reti di scuole cui gli insegnanti abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 5, sono provvisoriamente assegnati, con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale competente, nel rispetto delle indicazioni di sede espresse dai candidati nell'ordine della graduatoria formata sulla base dei risultati ottenuti nel primo anno del percorso di specializzazione di cui all'articolo 3.

2. Il secondo anno del percorso di specializzazione è caratterizzato da una formazione strettamente educativa, pedagogica e professionale, e prevede la prestazione di attività lavorativa con contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di docente, sotto la supervisione di insegnanti *tutor*.

3. Durante il secondo anno del percorso di specializzazione, gli aspiranti docenti possono acquisire ulteriori titoli professionali, mediante la frequenza di *master* universitari appositamente istituiti, a numero chiuso, che conferiscono una specializzazione per le funzioni di sostegno all'integrazione degli alunni con disabilità, anche differenziate in base alle diverse tipologie di disabilità, per le funzioni di alfabetizzazione di alunni non italofoni o per altre funzioni specialistiche della professionalità docente. Le modalità di organizzazione e svolgimento dei *master* di cui al presente comma sono stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 1.

4. Le condizioni economiche e normative del contratto di lavoro a tempo determinato

di cui al comma 2 sono disciplinate dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto scuola.

Art. 5.

(Nomina a tempo indeterminato)

1. Al termine del secondo anno del percorso di specializzazione, ciascun aspirante docente è sottoposto alla valutazione di una commissione, nominata dal direttore dell'ufficio scolastico regionale competente, di cui fanno parte docenti delle scuole e delle università esperti nel campo delle didattiche disciplinari, della formazione degli insegnanti e della pedagogia dell'apprendimento. Le modalità di nomina della commissione sono stabilite con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono altresì disciplinate le modalità di valutazione dell'aspirante docente. La valutazione, personale e non comparativa, deve tenere adeguatamente conto del giudizio del dirigente scolastico della scuola presso la quale l'aspirante docente ha prestato servizio e dell'insegnante *tutor*. La valutazione di cui al presente comma si svolge mediante un colloquio orale che tratti espressamente e concretamente delle esperienze pedagogiche e didattiche maturate nei due anni del percorso di specializzazione di cui agli articoli 3 e 4. Il docente, per poter sostenere il colloquio, deve aver prestato almeno centottanta giorni di servizio nell'anno scolastico, di cui almeno centoventi per le attività didattiche.

3. In caso di valutazione positiva all'esito del colloquio di cui al comma 2, l'aspirante docente è assunto con contratto a tempo indeterminato. L'assegnazione del posto definitivo avviene a livello regionale con le operazioni di mobilità territoriale. Il superamento del colloquio di cui al presente

comma sostituisce gli obblighi di cui all'articolo 440 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e determina la conferma in ruolo.

4. In caso di valutazione negativa all'esito del colloquio di cui al comma 2 del presente articolo, il contratto a tempo determinato di cui all'articolo 4, comma 4, può essere prorogato per non più di un anno; nel caso di un secondo giudizio negativo il contratto non può essere più stipulato ed è prevista la decadenza definitiva dalla posizione di idoneo del concorso pubblico e dai relativi diritti.

5. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di formazione e aggiornamento dei docenti durante tutto l'arco della vita lavorativa.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. In via straordinaria, a decorrere dall'anno accademico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'anno accademico 2025/2026, le università attivano percorsi formativi abilitanti analoghi a quelli di cui all'articolo 3 esclusivamente finalizzati al conseguimento dell'abilitazione da parte dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. Ai percorsi di cui al comma 1 possono partecipare i docenti non di ruolo, compresi gli insegnanti tecnico-pratici di cui all'articolo 1, comma 1, che, sprovvisti di abilitazione per la classe di concorso alla quale chiedono di partecipare e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, abbiano maturato un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni

scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso è valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma è valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in più anni e in più di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei corsi universitari di cui all'articolo 3. Il suddetto requisito si raggiunge altresì cumulando i servizi prestati, nello stesso anno e per la stessa classe di concorso o posto, nelle scuole statali e paritarie e nei centri di formazione professionale per i docenti che abbiano svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, un servizio nelle istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni anche non consecutivi negli ultimi cinque anni scolastici, valutati ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.

3. L'iscrizione ai percorsi formativi abilitanti di cui al comma 1 non prevede il superamento di prove di accesso.

4. Il 50 per cento dei posti disponibili per le assunzioni di cui alla presente legge è riservato, a partire dal primo bando e per i successivi cinque, alle assunzioni da graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia.

Art. 7.

(Attività formativa riservata ai docenti di ruolo delle scuole statali)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono stabilite specifiche attività formative abilitanti riservate ai docenti di ruolo finalizzate allo svolgimento di insegnamenti

anche in classi disciplinari affini o che consentono di modificare la propria classe disciplinare di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilità professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo.

Art. 8.

*(Suppressione del vincolo di permanenza
nella sede per i docenti)*

1. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2019/2020 e negli anni scolastici successivi e a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, il passaggio di cattedra o di ruolo, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica a decorrere dall'anno successivo a quello di immissione in ruolo. I docenti di cui al primo periodo possono ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso a decorrere dall'anno stesso di immissione in ruolo»;

b) il comma 3-bis è abrogato.

€ 1,00